



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO
PER
IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Testo integrato e coordinato con le modifiche apportate (al testo originario adottato con deliberazione C.C. nr. 122 del 24/07/1981), con deliberazioni C.C. nr. 7 dell'08/02/1993, nr. 52 del 28/06/1993, nr. 70 del 23/08/1994, nr. 117 del 29/12/1994, nr. 65 del 15/06/1995, nr. 87 del 12/08/1995, nr. 67 del 30/11/2000.

CAP. 1 – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in forza delle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi di cui all'art. 1 del T.U. 15/10/1925, nr. 2578. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

CAP. 2 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

- 1° Categoria: concessioni ordinarie per uso potabile
- 2° Categoria: concessioni speciali.

ART. 2

La fornitura dell'acqua verrà fatta direttamente ai proprietari degli stabili o in sottordine dagli inquilini, i quali però dovranno presentare all'atto della domanda, l'autorizzazione del proprietario. Quando il caso lo richieda, la domanda d'utenza dovrà essere firmata dai condomini o dal legale rappresentante del condominio. Gli edifici di nuova costruzione saranno allacciati alla rete idrica soltanto se in possesso di certificato d'abitabilità o agibilità.

ART. 3

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade dotate di condotte distributrici; potranno essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di conduttore purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere le spese della costruzione delle regolari condutture occorrenti, pagando una volta tanto e a fondo perduto, l'importo che verrà determinato dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione. Il servizio idrico viene erogato di norma a favore delle utenze che sono ricomprese entro i confini del territorio comunale. La somministrazione fuori dei confini comunali viene consentita nelle ipotesi di comprovata impossibilità di soluzioni alternative e previo specifico accordo – da regolamentarsi separatamente – fra il Comune di Montese – erogatore del servizio – ed il Comune di residenza degli utenti da servire, in merito alla rifusione dei costi del servizio.

ART. 4

Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto, ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità. La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito l'allacciamento e si rinnova poi tacitamente ogni

anno ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 30 novembre per l'anno successivo. Fanno carico all'utente gli oneri relativi ad autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere occorrenti per la derivazione che è subordinata alla permanenza delle autorizzazioni stesse. L'utente dovrà, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, concedere l'appoggio e il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi i cortili, aie, giardini, frutteti, di condutture per l'allacciamento di terzi, salvo a stabilire di comune accordo le modalità d'esecuzione.

ART. 5

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero e il proprietario dell'immobile (allegato A). Nel caso di concessioni speciali (2° Categoria), nelle domande dovranno essere specificati, oltre al tipo d'utilizzazione, anche la portata giornaliera e la portata massima richiesta. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

ART. 6

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse. L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua a lui concessa.

ART. 7

L'acqua sarà distribuita continuamente, ma il Comune, per ragioni d'ordine tecnico, non può garantire la costanza della pressione nella rete di erogazione. In caso d'interruzione del servizio prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso od altro mezzo idoneo. Né in questo caso, né in caso d'interruzione improvvisa per rottura o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO 3° - PRESE D'ACQUA

ART. 8

Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune o direttamente dal richiedente, per il tramite d'idraulici iscritti all'Albo, imprese artigiane o al registro ditte della Camera di Commercio per tale tipo di attività, residenti o aventi sede in Comune di Montese e Comuni limitrofi, ed a ciò autorizzati dal Comune, il quale, in questo caso, consegna il contatore. Entro le quarantotto ore successive all'installazione, l'installatore provvederà a comunicare all'ufficio che ha istruito la pratica, numero di matricola del contatore e luogo ove il contatore è stato posto; tutto ciò a

seguito di domanda presentata dall'utente, e le opere anzidette rimarranno di proprietà comunale. L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato anticipatamente presso la Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro necessario. Saranno pure a carico dell'utente tutte le spese per opere murarie, scavi, sabbia di protezione, interri, ripristino pavimentazioni stradali e tutto quanto si renda necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Per addivenire alla formulazione del preventivo di spesa, l'Ufficio Tecnico comunale dovrà servirsi d'apposito prezzario che dovrà essere tenuto aggiornato dalla Giunta Comunale con revisione da farsi almeno ogni anno, sulla base dei prezzi correnti di mercato. Le reti antincendio su proprietà privata, autorizzate ai sensi del successivo art. 10, resteranno invece di proprietà dell'utente, che sarà tenuto ad effettuare un'efficiente manutenzione al fine di evitare rotture che producano dispersione d'acqua della rete urbana. Lo strumento di misurazione deve essere collocato, a cura e spese dell'utente, in un pozzetto d'adeguata misura (non inferiore a cm. 60X60), munito, se ricorre il caso, di botola carrabile dotata di appiglio per l'apertura, posto all'esterno della proprietà se la proprietà risulta essere recintata o recintabile o, comunque, negli altri casi, all'esterno dell'abitazione.

ART. 9

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo mensile come stabilito nel provvedimento approvante le tariffe del servizio acquedottistico. Per i fabbricati esistenti, dotati di licenza d'abitabilità rilasciata in data anteriore al 31/12/95, aventi numero di utenze superiore a quattro, si collocherà obbligatoriamente un misuratore centralizzato. Per i medesimi fabbricati aventi un numero di utenza (corrispondente a numero di unità immobiliari) superiore a 4, ma dotati di licenza di abitabilità rilasciata in data successiva all'01/01/1996, si collocherà obbligatoriamente un contatore per ciascun'unità immobiliare.

ART. 10

In seguito all'effettuato deposito, verrà dato corso all'opera di presa. Il Comune, dopo il rilascio della concessione edilizia o prima dell'inizio dei lavori, possibilmente in accordo con l'utente, stabilisce il punto di presa, il percorso delle tubazioni e la posizione più opportuna per la posa del contatore. È comunque vietata la posa dell'apparecchio di misura in pozzetti ispezzivi. Quelli attualmente esistenti dovranno essere gradualmente rimossi e collocati all'interno dei fabbricati. Il diametro delle tubazioni e del contatore sarà stabilito in base al prelievo presumibile dichiarato sul contratto di concessione. A valle del contatore deve essere collocata, a cura e spese dell'utente, una valvola regolatrice di pressione. Il chiusino stradale contenente il rubinetto di presa dell'utente verrà posto al limite della proprietà, ma sempre ed inderogabilmente su suolo pubblico. Qualora l'utente, per proprie particolari esigenze, richieda nella sua proprietà la costruzione di bocche di incendio (idrante), la spesa sarà a suo completo carico e l'opera verrà eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale. La valvola di chiusura dell'idrante verrà piombata e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo, con l'obbligo però di darne immediata comunicazione al Comune.

ART. 11

Al contatore verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di esso. Il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore. Per manutenzione deve intendersi l'insieme delle operazioni di scavo del nudo terreno, per la localizzazione della perdita, di ripristino della condotta e di successivo rinterro. Qualora lungo il tracciato dell'allacciamento sul piano di campagna fossero state posate pavimentazioni o sovrastrutture di qualsiasi genere, saranno a carico degli utenti i relativi oneri di demolizione e ripristino, non rientrando tali interventi fra quelli di competenza comunale.

ART. 12

L'utente è responsabile di manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc... di quella parte di presa che è nella sua proprietà, compreso l'apparecchio di misura. I danni relativi verranno addebitati. È assolutamente vietato utilizzare la condotta idrica per la messa a terra degli impianti elettrici.

ART. 13

Le condutture private dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente, secondo le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione. Per condutture private s'intendono solo ed esclusivamente quelle poste in opera a valle del contatore.

ART. 14

Le condutture di allacciamento preesistenti, anche se realizzate a cura e spese dei privati, all'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono rilevate, senza indennizzo, dal Comune che ne curerà in seguito la manutenzione, con i limiti di cui all'art. 12. Il Comune si riserva però il diritto di rivalersi sugli utenti, già proprietari delle tubazioni, qualora gli interventi manutentori fossero richiesti da una difettosa esecuzione dell'allacciamento stesso.

CAPO 4° - LETTURA CONTATORI

ART. 15

Le rilevazioni dei contatori saranno effettuate una volta all'anno nel mese di agosto mediante unica lettura dei contatori; i consumi rilevati saranno addebitati agli utenti con 2 diverse fatturazioni nell'arco dell'anno. L'Amministrazione Comunale ha però il diritto di far controllare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interne in qualsiasi momento. Il

constatato rifiuto di fare eseguire le verifiche e la lettura sarà verbalizzato dagli incaricati e dà diritto al Comune di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua. L'utente dovrà permettere al personale del Comune l'accesso e l'espletamento di tutte le operazioni rese necessarie dei vari interventi manutentivi. In caso contrario il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 16

L'utente è tenuto a segnalare agli uffici competenti tutti i guasti e le irregolarità del proprio allacciamento.

ART. 17

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica comporterà il versamento di una somma forfettaria di £. 100.000 (centomila) se il reclamo risulta infondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

ART. 18

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base ai consumi dell'anno precedente.

CAPO 5° PAGAMENTI

ART. 19

Presso il Comune sarà tenuta una contabilità dei consumi di utente, rilevato secondo quanto disposto al 1° comma dell'art. 15 del presente Regolamento, in forza del quale verranno emesse le relative fatture, semestralmente, entro il mese successivo a quello previsto, dal medesimo 1° comma dell'art. 15, per l'effettuazione della rilevazione dei consumi mediante lettura dei contatori.

ART. 20

Le modalità di pagamento dei consumi saranno specificate sulle bollette. Eventuali altri addebiti verranno riscossi dall'ufficio comunale dietro rilascio di regolare fatturazione.

ART. 21

Il mancato pagamento dei consumi e del nolo entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dalla data utile fissata dall'esattore, darà diritto all'Amministrazione Comunale di far

sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che la sospensione venga ad annullare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione. In caso di pagamento delle bollette dei consumi dell'acqua, in ritardo sulla data di scadenza indicata sulla bolletta stessa, verrà applicata l'indennità di mora al tasso legale ed una quota di £. 20.000 per rimborso spese.

CAPO 6° - INDENNIZZI

ART. 22

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo. Qualora la sospensione dell'erogazione perdurasse per un periodo superiore a 15 giorni si abbuonerà all'utente esclusivamente il nolo mensile del contatore.

CAP. 7° - DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

ART. 23

Sono rigorosamente vietati ad ogni estraneo, l'accesso e la manomissione sull'impianto di distribuzione dell'acqua potabile nelle sue varie componenti (condotte, pozzetti di manovra, cabine, impianti di sollevamento, serbatoi, allacciamenti, ecc...). Sarà punito con la multa di cui all'art. 26, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle e qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa. Della contravvenzione commessa da minori rispondono i rispettivi genitori.

ART. 24

È proibito agli utenti di lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella d'eventuali pozzi privati. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità e le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

ART. 25

È vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

ART. 26

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da £. 5.000 a £. 200.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli

incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana.

ART. 27

L'utente è responsabile dell'integrità del sigillo del contatore e di quello delle bocche d'incendio. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione Comunale di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale; qualora la rottura risultasse volontaria l'utente è tenuto al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio come attore e convenuto, appellante ed appellato, in qualunque vertenza con gli utenti sia attiva che passiva, presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di nominarsi avvocati e procuratori.

CAPO 8° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc..., relativi alle concessioni, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 29

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, s'intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazioni per iscritto all'Amministrazione Comunale di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

CAPO 9° - TARIFFE

ART. 30

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge. Durante il corso del contratto il Comune si riserva di modificarle sulla base dei costi gestionali, a norma di legge, sulla base dei provvedimenti del C.I.P.

ART. 31

Le disposizioni di cui all'art. 15, 1° comma, ed art. 19 del presente Regolamento entreranno in vigore dal 1995. Sino a tale data si proseguirà con una sola lettura annuale e conseguente unica fatturazione.



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

DOMANDA DI UTENZA

1. Cognome e nome del richiedente _____
nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ nr. ____
proprietario

locatario
2. Ubicazione dello stabile per il quale è richiesta la concessione:
Via _____, nr. _____
di proprietà di _____
residente a _____
3. Uso della concessione domestico

ad altri usi
4. Portata giornaliera mc. _____
Portata oraria massima mc. _____
5. Il richiedente s'impegna ad accettare le condizioni di concessione previste dal Regolamento, le tariffe in atto nonché le eventuali future modifiche che potranno interessare sia il Regolamento che le tariffe.
6. Idraulico Sig. _____
Montese, li _____

IL RICHIEDENTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Nr. _____ della concessione – esatte £: _____ per diritti di segreteria e
£. _____ per rivalsa stampati, in marche sull'originale.

Si concede a norma del Regolamento e con le tariffe in vigore dando atto che alla presente concessione verranno applicate tutte le eventuali future modifiche interessanti sia il Regolamento che le tariffe di utenza.

IL SINDACO



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
Ufficio Segreteria

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 122 del 24/07/1981, a seguito di modifiche apportate con deliberazioni consiliari, è stato **RIPUBBLICATO** per 15 giorni consecutivi, dal 06/12/2000 al 21/12/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Nasci Dr. Piera)